

Delibera n. **137**
del 11/07/2018

Oggetto: Costituzione delle Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV) ai fini del Riesame delle proposte di accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione per l'a.a. 2018/2019, del Corso LM-51 "Psicologia" della Link Campus University e del Corso LM-85 "Scienze pedagogiche" dell'Università Telematica Niccolò Cusano

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", con il quale all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell'art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06;

VISTO l'art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale prevede che l'ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell'Agenzia è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell'Agenzia e, in particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO l'art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato D.P.R. 76/2010, come modificato dall'art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell'Agenzia stipula, ai sensi dell'art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l'ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell'ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello concernente l'introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento dell'autovalutazione;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza dell'Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari" che introduce nuovi criteri per le procedure finalizzate all'accREDITamento di sedi e corsi di studio e i cui contenuti sostituiscono quelli del citato Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle nuove linee guida dell'ANVUR per l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di studio universitari;

VISTO il Regolamento del personale e degli esperti dell'Agenzia, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 70/2012;

VISTO il parere del 25 luglio 2014 reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – in base al quale le norme di contenimento della spesa per incarichi di consulenza, studi e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 14 del D.L. n. 66/2014 non trovano applicazione limitatamente agli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 76/2010, ad esperti della valutazione, mentre continuano ad applicarsi alle altre tipologie di incarico conferite dall'ANVUR;

CONSIDERATO che è necessario - anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di valutazione - svolgere l'attività di valutazione nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza ed economicità;

CONSIDERATA, altresì, l'elevata numerosità degli esperti, necessaria per svolgere l'attività concernente l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

TENUTO CONTO che, al fine di favorire lo svolgimento dell'attività di valutazione nel rispetto dei richiamati principi, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 11/2013 è stato istituito l'Albo degli esperti della valutazione delle strutture universitarie e dei corsi di studio, articolato nei seguenti profili professionali: esperti disciplinari, suddivisi nelle 14 aree CUN; esperti di sistema; esperti telematici e studenti;

CONSIDERATO che tale albo costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi ad esperti per lo svolgimento delle richiamate attività ma che l'iscrizione allo stesso non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi;

VISTI gli esperti iscritti all'albo nei diversi profili professionali pubblicati sul sito dell'Agenzia che hanno partecipato ad apposite call indette dall'Agenzia e a successive sessioni formative organizzate dall'Agenzia stessa;

CONSIDERATO l'indisponibilità dei pochi esperti attualmente presenti in albo Esperti disciplinari, afferenti ai settore scientifici disciplinari caratterizzanti i CdS oggetto di riesame;

TENUTO CONTO l'elenco degli Esperti che hanno partecipato all'avviso ANVUR n. 2/2018 e hanno ricevuto l'attestazione di idoneità;

CONSIDERATO l'avvio delle giornate di formazione propedeutiche all'ingresso in Albo Esperti disciplinari;

RITENUTO necessario il coinvolgimento del candidato idoneo all'avviso ANVUR n. 2/2018 del prof. Job Remo (m-psi/01), che sarà iscritto all'Albo degli Esperti dopo adeguata formazione che verrà svolta dal dirigente di Area e dal responsabile dell'Unità Organizzativa AVA;

VISTI sia le Linee Guida per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione sia il Regolamento per la formazione e l'attività delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.M. 987/2016 e successive integrazioni;

VISTE le Delibere n. 93/2016, n. 111/2016, n. 117/2016 e n. 17/2017 con le quali, ai fini dello svolgimento delle valutazioni suddette, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, sono stati individuati gli esperti, tra gli iscritti nel predetto Albo degli esperti della valutazione (profili di esperto di sistema, esperto disciplinare, esperto telematico, esperto studente valutatore), cui conferire l'incarico di esperto della valutazione da utilizzare per la costituzione delle CEV sia per l'accreditamento periodico di sedi e corsi di studio sia per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio di prima attivazione;

TENUTO CONTO di quanto indicato con la nota del MIUR - Direzione Generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo della formazione superiore - prot. 6797 del 02 marzo 2018 relativamente ai corsi di studio di nuova attivazione per l'a.a. 2017/2018;

CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016, per tali corsi è necessaria la verifica dei requisiti di accreditamento iniziale (requisiti minimi e requisiti di assicurazione della qualità) da parte di esperti disciplinari delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);

RITENUTO, ai fini delle valutazioni suddette, di individuare, in relazione alle specificità dei corsi e delle strutture universitarie da valutare e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, un ulteriore gruppo di esperti - tra quelli iscritti alla data odierna nei profili di esperto disciplinare e di esperto telematico del predetto Albo - cui conferire l'incarico di esperto della valutazione, fino al 31 dicembre 2018, e da utilizzare per la costituzione delle

CEV ai fini dell'accREDITamento iniziale dei corsi di studio di prima attivazione, nonché dell'accREDITamento periodico;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 115/2018, con la quale è stato disposto, tra l'altro, il non accREDITamento dei corsi di studio di "Psicologia" LM-51 della Link Campus University e "Scienze pedagogiche" LM-85 dell'Università Telematica Niccolò Cusano, a seguito di una valutazione negativa da parte della CEV competente per gli aspetti disciplinari sul rispetto dei requisiti di assicurazione di qualità;

VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo della formazione superiore - prot. 19809 del 28 giugno 2018, relativa alla richiesta di istanza di riesame della valutazione delle proposte di nuova attivazione per il corso di studio "Psicologia" LM-51 della Link Campus University;

VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo della formazione superiore - prot. 20021 del 02 luglio 2018, relativa alla richiesta di istanza di riesame della valutazione delle proposte di nuova attivazione per il corso di studio "Scienze pedagogiche" LM-85 dell'Università Telematica Niccolò Cusano;

VISTO l'art. 8, comma 6 del D. Lgs. 19/2012, secondo il quale: "Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell'ANVUR può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.";

RITENUTO opportuno acquisire la valutazione da parte di nuovi esperti disciplinari;

TENUTO CONTO che agli esperti individuati sarà conferito un incarico di natura temporanea, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse, sottoposto al controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 17, c. 30, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009;

VISTO l'art. 6, comma 10, della legge n. 240/2010 che prevede "I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali...";

CONSIDERATO che l'attività di esperto della valutazione rientra pertanto a pieno nel campo di applicazione della predetta norma e dunque può essere svolta liberamente dai docenti;

RITENUTO comunque, sia pur in presenza della specialità della norma, di acquisire l'autorizzazione a svolgere l'incarico da parte di quei docenti che autocertificano che sulla base del regolamento dell'Ateneo di appartenenza l'incarico è soggetto ad autorizzazione;

CONSIDERATO che agli stessi con apposito provvedimento del Direttore potranno essere assegnate valutazioni concernenti l'accreditamento periodico di strutture e/o i corsi, dettagliando le modalità di svolgimento delle attività;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 97 del 1 ottobre 2014 e n. 138 dell'11 novembre 2015, con la quale sono stati ridefiniti i compensi da attribuire agli esperti per le verifiche di accreditamento di sedi e corsi di studio, in ragione della complessità delle attività richieste;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 219 del 20 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Programma triennale di attività 2018/2020;

VISTO il Bilancio di previsione 2018 approvato con la Delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20 dicembre 2017;

VISTO che la spesa complessiva stimata per le attività di accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione, trova copertura nei termini indicati nelle accluse schede allegata alla presente Delibera;

DELIBERA

1. E' costituita la seguente Commissioni Esperti della Valutazione (CEV) riferita ai due Corsi oggetto di Riesame (vedi allegato 1):

CEV Riesame del Corso LM-51 "Psicologia" della Link Campus University e del Corso LM-85 "Scienze pedagogiche" dell'Università Telematica Niccolò Cusano

Esperto	Ruolo nella CEV
JOB Remo	Presidente
PASTORE Serafina	Componente
TAMMARO Rosanna	Componente
MINERVA Tommaso	Componente Telematico

2. Gli esperti sono stati individuati tra gli iscritti, alla data odierna, all'Albo degli esperti della valutazione dell'ANVUR, nei profili esperti disciplinari ed esperti telematici, sulla base di quanto indicato nelle premesse della presente Delibera.
3. I compiti dei vari componenti delle CEV vengono specificatamente definiti dal Regolamento per la formazione e l'attività delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) nonché dalle Linee Guida per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione.
4. Con apposito provvedimento il Direttore assegnerà agli esperti che compongono le CEV le strutture e i corsi oggetto delle singole valutazioni, dettagliando altresì le modalità di svolgimento dell'attività. Per lo svolgimento della prestazione a ciascun componente sarà corrisposto un compenso lordo forfettario per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale, ridefinito secondo quanto indicato nella Delibera del Consiglio Direttivo n. 138 dell'11 novembre 2015;

5. L'incarico è sottoposto al controllo della Corte dei Conti e l'esperto, ove richiesta dall'Ateneo di appartenenza, dovrà fornire l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Il personale non docente è sempre soggetto ad autorizzazione;
6. E' dato mandato al Direttore di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione degli incarichi suddetti e la successiva assegnazione delle strutture e/o dei corsi da valutare.

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(prof. Paolo Miccoli)*

**Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Allegato 1

Elenco degli esperti di valutazione iscritti all'Albo che compongono le CEV per l'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione.

Cognome Esperto	Nome Esperto	Ruolo nelle CEV	
Job	Remo	Esperto disciplinare	
Pastore	Serafina	Esperto disciplinare	
Tammaro	Rosanna	Esperto disciplinare	
Minerva	Tommaso	Esperto telematico	Contratto già registrato alla Corte dei Conti